APPENDICE A

REGOLAMENTO DEL PRESTITO
"Banca Popolare di Vicenza 15.a Emissione
Subordinato Convertibile EUR 328.878.663,00 2009 - 2016"
Convertibile in azioni Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a.

Cod. ISIN. IT0004548258

Articolo 1 – IMPORTO E TITOLI

Il prestito obbligazionario "Banca Popolare di Vicenza 15.a Emissione Subordinato Convertibile EUR 328.878.663,00 2009 - 2016" (di seguito il "Prestito") del valore massimo di nominali Euro 328.878.663,00 (trecentoventottomilioniottocentosettantottomilaseicentosessantatre virgola zero zero centesimi) è costituito da un massimo di n. 5.098.894 (cinquemilioninovantottomilaottocentonovantaquattro) obbligazioni, emesse dalla Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (di seguito anche l'"Emittente"), del valore nominale di Euro 64,50 (sessantaquattro virgola cinquanta centesimi) ciascuna (di seguito le "Obbligazioni"), convertibili in azioni della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. stessa.
Le Obbligazioni sono al portatore e non sono frazionabili.
Le Obbligazioni sono munite di n°14 (quattordici) cedole di interesse semestrale.
L'intero Prestito è immesso nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 28, comma 3, del D.Lgs. n. 213/98, pertanto:

- **in conformità a quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 213/98, il trasferimento delle Obbligazioni e l'esercizio dei diritti patrimoniali ad esse relative dovranno effettuarsi per il tramite delle banche collocatrici o di altri intermediari ammessi al sistema di gestione accentrata;**
- **i possessori delle Obbligazioni non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni;**
- **i possessori delle Obbligazioni potranno richiedere il rilascio della certificazione di cui agli artt. 85, comma 4, del D.Lgs. n. 58/98 e 31, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 213/98.**

ARTICOLO 2 - NATURA DEL PRESTITO E CLAUSOLA DI SUBORDINAZIONE

Il Prestito viene offerto in opzione agli azionisti della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., agli obbligazionisti del Prestito "Banca Popolare di Vicenza 13.A Emissione Subordinato Convertibile Eur 250.259.280 2007-2015" e a quei soggetti cui la legge attribuisce comunque il diritto di opzione.
Il Prestito è scindibile, vale a dire che verranno emesse soltanto le Obbligazioni effettivamente sottoscritte dagli aventi diritto, fino alla concorrenza di massime n. 5.098.894 (cinquemilioninovantottomilaottocentonovantaquattro) Obbligazioni.
Le Obbligazioni costituiscono passività subordinate dell'Emittente.
In caso di scioglimento e/o liquidazione dell'Emittente, le Obbligazioni saranno rimborsate soltanto dopo che saranno stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati e cioè dopo che saranno stati soddisfatti tutti i creditori non subordinati e subordinati, di grado anteriore, dell'Emittente, fatta eccezione, quindi, per quelli con un grado di subordinazione uguale o più accentuato di quello delle Obbligazioni.

ARTICOLO 3 - DURATA

Il Prestito avrà durata 7 (sette) anni a decorrere dalla data del 31 dicembre 2009, con scadenza, quindi, al 31 dicembre 2016 (di seguito la "Data di Scadenza").

ARTICOLO 4 - PREZZO DI EMISSIONE

Le Obbligazioni sono emesse alla pari, cioè al prezzo di Euro 64,50 (sessantaquattro virgola cinquanta centesimi) per ogni obbligazione.

ARTICOLO 5 - GODIMENTO, TASSO, SCADENZA, MODALITÀ E TERMINI DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI INTERESSI

Le Obbligazioni hanno godimento dal 31 dicembre 2009.
L'Emittente riconoscerà,

- **per il primo anno (quindi fino al 31 dicembre 2010), con periodicità semestrale ed in via posticipata il 30 giugno 2010 e il 31 dicembre 2010, l'interesse nella misura del 4,25% (quattro virgola venticinque per cento) nominale annuo calcolato sulla base della convenzione di calcolo ACT/ACT;**
- **per gli anni successivi e fino alla scadenza del Prestito, con periodicità semestrale ed in via posticipata il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'interesse nella misura del 3,70% (tre virgola settanta per cento) nominale annuo calcolato sulla base della convenzione di calcolo ACT/ACT.**

Qualora una data di pagamento degli interessi cada in un giorno che non è un giorno lavorativo, si applicherà la "Convenzione Giorno Lavorativo Seguente" (Following Business Day Convention), su base unadjusted, secondo la quale il pagamento degli interessi dovrà essere posposto il primo giorno successivo che sia un giorno lavorativo. La data di godimento della cedola immediatamente successiva resterà invariata.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI AMMORTAMENTO E RIMBORSO

Le Obbligazioni rimaste in circolazione al 31 dicembre 2016, perché non convertite, salvo quanto previsto all'articolo 9, saranno rimborsate, in unica soluzione, il 31 dicembre 2016, mediante il rimborso del capitale alla pari.
Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dal giorno in cui sono rimborsabili e nelle ipotesi specificate dall'articolo 7, penultimo capoverso.

ARTICOLO 7- FACOLTÀ E MODALITÀ DI CONVERSIONE IN AZIONI ORDINARIE BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.P.A.

Salve le ipotesi in cui la legge prevede l'obbligo per l'Emittente di dare ai possessori di obbligazioni convertibili la facoltà di convertire anticipatamente, il diritto di conversione potrà essere esercitato esclusivamente nei seguenti periodi:

a) **dall'1 novembre 2010 al 30 novembre 2010: tutte le domande di conversione pervenute saranno regolate entro il 31 dicembre 2010;**
b) **dall'1 novembre 2014 al 30 novembre 2014: tutte le domande di conversione pervenute saranno regolate entro il 31 dicembre 2014;**
c) **dall'1 novembre 2016 al 30 novembre 2016: tutte le domande di conversione pervenute saranno regolate entro il 31 dicembre 2016.**

In deroga a quanto previsto dalla legge, la fusione con società del Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza o con società controllate dall'Emittente, in via diretta o indiretta, durante la durata del presente prestito non determinerà l'obbligo di concedere ai portatori delle Obbligazioni la facoltà di conversione anticipata.
Ai portatori delle Obbligazioni (di seguito gli "Obbligazionisti" e singolarmente l'"Obbligazionista") che presenteranno domanda di conversione, saranno attribuite azioni ordinarie Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. da nominali euro 3,75 (tre virgola settantacinque

centesimi) (di seguito le "Azioni") nel rapporto (di seguito il "Rapporto di Conversione") di:

a) 1 (una) Azione più 0,066115 (zero virgola zero sessantaseimilacentoquindici) di Azione per ogni obbligazione del valore nominale di Euro 64,50 (sessantaquattro virgola cinquanta centesimi) posseduta, per le domande di conversione pervenute entro il 30 novembre 2010 (strike price 60,50 - sessanta virgola cinquanta -) ;

b) 1 (una) Azione più 0,015748 (zero virgola zero quindicimilasettecentoquarantotto) di Azione per ogni obbligazione del valore nominale di Euro 64,50 (sessantaquattro virgola cinquanta centesimi) posseduta, per le domande di conversione pervenute entro il 30 novembre 2014 (strike price 63,50 - sessantatre virgola cinquanta -);

c) 1 (una) Azione per ogni obbligazione del valore nominale di Euro 64,50 (sessantaquattro virgola cinquanta centesimi) posseduta, per le domande di conversione pervenute entro il 30 novembre 2016 (strike price 64,50 – sessantaquattro virgola cinquanta -).

Ove all'atto della conversione all'Obbligazionista spettasse un numero non intero di Azioni, allo stesso verranno consegnate Azioni fino alla concorrenza del numero intero spettante e sarà versato in contanti il controvalore della parte frazionata residuale determinato moltiplicando tale residuo per lo strike price applicabile in base alla presentazione della domanda di conversione.

Il Rapporto di Conversione sarà soggetto ad aggiustamenti ai sensi del successivo articolo 8.

La domanda di conversione delle Obbligazioni (di seguito la "Domanda di Conversione") dovrà essere presentata all'Emittente o ad una delle casse incaricate di cui al successivo articolo 10 entro i termini previsti per ciascun periodo di conversione.

Le Azioni, da emettersi in virtù dell'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 15 (quindici) settembre 2009 (duemilanove), sono irrevocabilmente ed esclusivamente destinate alla conversione delle Obbligazioni fino alla scadenza del temine ultimo fissato per la conversione delle Obbligazioni stesse.

Le Azioni attribuite in virtù delle domande di conversione delle Obbligazioni avranno godimento dall':

a) 1 gennaio 2011 per le domande pervenute fino al 30 novembre 2010;

b) 1 gennaio 2015 per le domande pervenute fino al 30 novembre 2014;

c) 1 gennaio 2017 per le domande pervenute fino al 30 novembre 2016.

Le Obbligazioni convertite frutteranno interessi fino al:

a) 31 dicembre 2010 per le domande pervenute fino al 30 novembre 2010;

b) 31 dicembre 2014 per le domande pervenute fino al 30 novembre 2014;

c) 31 dicembre 2016 per le domande pervenute fino al 30 novembre 2016.

L'Emittente provvederà ad emettere le Azioni richieste in conversione, mettendole a disposizione degli aventi diritto, per il tramite di Monte Titoli S.p.A. ed a corrispondere i conguagli in denaro eventualmente dovuti in relazione a quanto di seguito previsto, mettendoli a disposizione presso l'intermediario incaricato che ha ricevuto la domanda di conversione. Per le Azioni assegnate saranno immediatamente esercitabili tutti i diritti patrimoniali, mentre per i diritti sociali varranno le norme di legge e di statuto.

ARTICOLO 8 - AGGIUSTAMENTI DEL RAPPORTO DI CONVERSIONE

Qualora nel periodo intercorrente tra la data di emissione del Prestito e il 31 dicembre 2016 si verifichi uno qualsiasi degli eventi di seguito indicati, l'Emittente comunicherà agli Obbligazionisti, in conformità all'articolo 15, la ricorrenza di un aggiustamento (di seguito "l'Aggiustamento") e il Rapporto di Conversione modificato secondo quanto disposto dal presente articolo 8.

Qualora l'Emittente effettui aumenti di capitale a pagamento ovvero proceda all'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in azioni dell'Emittente medesimo, warrant sulle azioni o titoli similari (di seguito gli "Altri Strumenti Finanziari") offerti in opzione agli azionisti e/o obbligazionisti convertibili dell'Emittente, si applicheranno, in quanto compatibili, le ordinarie

disposizioni civilistiche.

Qualora l'Emittente effettui un aumento di capitale a titolo gratuito tramite emissione di nuove azioni, il numero delle Azioni spettanti all'Obbligazionista (che eserciti il diritto di conversione) dovrà essere aumentato in proporzione al numero delle nuove azioni dell'Emittente emesse e il Rapporto di Conversione dovrà essere modificato in modo corrispondente. L'Aggiustamento diverrà efficace alla data di emissione di tali nuove azioni dell'Emittente.

Qualora l'Emittente effettui un raggruppamento o frazionamento di azioni, il numero delle Azioni di pertinenza dell'Obbligazionista (che eserciti il diritto di conversione) varierà in applicazione del rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle azioni e di conseguenza sarà adeguato il Rapporto di Conversione; in tal caso l'Aggiustamento diverrà efficace alla data in cui tale raggruppamento o frazionamento avrà effetto.

Qualora il verificarsi di uno o più eventi o circostanze, diversi da quelli contemplati nel presente articolo 8, possano avere comunque l'effetto di diluire o pregiudicare in altro modo i diritti derivanti dall'esercizio del diritto di conversione spettante agli Obbligazionisti, l'Emittente richiederà, a proprie spese, al revisore e certificatore dei propri bilanci di verificare quale eventuale effetto di diluizione o pregiudizio gli eventi o circostanze sopra indicati possano recare agli Obbligazionisti, fermo restando che in nessun caso agli Obbligazionisti potrà essere riconosciuto un trattamento più favorevole di quello spettante agli azionisti ordinari dell'Emittente.

Nonostante quanto previsto al presente articolo 8:

i) nessun Aggiustamento sarà effettuato a meno che esso comporti una variazione pari ad almeno l'1% (uno per cento) del Rapporto di Conversione. Qualunque Aggiustamento non effettuato in applicazione di quanto sopra sarà considerato riportato a nuovo per il calcolo di ogni successivo Aggiustamento;

ii) nessun Aggiustamento sarà apportato al Rapporto di Conversione qualora l'Emittente effettui un aumento di capitale a titolo gratuito mediante incremento del valore nominale unitario delle proprie azioni, con prelievo da riserve disponibili; in tal caso, pertanto, il numero di Azioni spettanti all'Obbligazionista (che eserciti il diritto di conversione) non subirà variazioni;

iii) nessun Aggiustamento sarà apportato al Rapporto di Conversione nel caso in cui azioni dell'Emittente o Altri Strumenti Finanziari di nuova emissione siano riservati dall'Emittente agli amministratori e/o dipendenti dell'Emittente o delle sue controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c. o a questi pagati a titolo di indennità in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro.

ARTICOLO 9 - RIMBORSO ANTICIPATO

L'Emittente, previa autorizzazione della Banca d'Italia, si riserva la facoltà di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, il Prestito, trascorsi non meno di 18 (diciotto) mesi dalla data di fine collocamento con preavviso di almeno un mese.

Le Obbligazioni assoggettate al rimborso anticipato cesseranno di essere fruttifere dalla data stabilita per il loro rimborso.

Gli obbligazionisti potranno richiedere, entro la data precisata nel relativo avviso e per un periodo comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni dallo stesso, di convertire le Obbligazioni alle condizioni previste al precedente articolo 7, con riferimento alla prima data di conversione utile successiva e decadranno da tale diritto alla data che sarà comunicata nel predetto avviso.

ARTICOLO 10 - CASSE INCARICATE

Il pagamento delle cedole scadute, le operazioni di conversione ed il rimborso delle Obbligazioni avverrà a scadenza presso le casse di tutte le filiali dell'Emittente, nonché di quelle da essa incaricate e presso la Monte Titoli S.p.a. per i titoli eventualmente amministrati dalla stessa.

ARTICOLO 11 - GARANZIE

Il prestito non è assistito dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

ARTICOLO 12 - REGIME FISCALE

Agli interessi, premi ed altri frutti delle Obbligazioni, si rende applicabile l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 12,5% (dodici virgola cinque per cento), secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 1° aprile 1996 n°239 e successive modifiche ed integrazioni.
Ricorrendone i presupposti, si applicano anche le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 1997 n°461, e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede la tassazione, con un'imposta sostitutiva pari al 12,5% (dodici virgola cinque per cento), delle plusvalenze realizzate al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali, mediante rimborso ovvero cessione a titolo oneroso di obbligazioni che non rappresentino una partecipazione qualificata, come definita dall'articolo 67, comma 1 lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Le plusvalenze realizzate al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali, mediante la cessione di obbligazioni che si riferiscano ad una partecipazione qualificata, concorrono alla formazione del reddito imponibile soggetto ad aliquota progressiva per il 49,72% (quarantanove virgola settantadue per cento) del loro ammontare.
Ai soggetti fiscalmente non residenti in Italia potrà essere concesso, alle condizioni di legge, l'esonero dai prelievi sopra indicati.
Sono a carico degli Obbligazionisti tutte le imposte e tasse, presenti e future, che per legge colpiscono o dovessero colpire le obbligazioni emesse in forza del presente prestito e/o i relativi interessi e proventi.

ARTICOLO 13 - TERMINI DI PRESCRIZIONE DEGLI INTERESSI E DEL CAPITALE

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente decorsi cinque anni, quanto agli interessi, dalla data di scadenza delle relative cedole e decorsi dieci anni, quanto al capitale, dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

ARTICOLO 14 - QUOTAZIONE

L'Emittente si riserva la facoltà di chiedere, alla fine del periodo di Offerta, l'ammissione delle Obbligazioni nel sistema multilaterale di negoziazione gestito da TLX S.p.a., denominato EuroTLX.
Qualora le Obbligazioni non fossero ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX, pur non esistendo alcun impegno dell'Emittente a fornire prezzi di acquisto e di vendita, si segnala che le stesse potranno essere oggetto di negoziazione da parte dell'Emittente, in conto proprio in modo non sistematico nel rispetto dei principi della "best execution", senza nessuna limitazione preventiva in termini quantitativi e senza aggravio di spese o commissioni a carico degli investitori.
Qualora le azioni dell'Emittente venissero quotate presso un mercato regolamento organizzato

e gestito da Borsa Italiana S.p.A., l'Emittente si riserva di richiedere l'ammissione delle Obbligazioni alla quotazione presso un mercato regolamento organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

ARTICOLO 15 - COMUNICAZIONI AGLI OBBLIGAZIONISTI

Tutte le comunicazioni dell'Emittente agli obbligazionisti, ove non diversamente disposto dalla legge, sono validamente effettuate, mediante avviso pubblicato sul sito internet www.popolarevicenza.it.

ARTICOLO 16 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che potesse sorgere tra l'Obbligazionista e l'Emittente in dipendenza del Prestito, del presente regolamento o delle Obbligazioni, Foro competente sarà, a scelta dell'Emittente, o quello della propria sede legale o quello previsto dal codice di procedura civile.
Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione dell'articolo 18 del codice di procedura civile qualora l'Obbligazionista rivesta la qualità di "consumatore" ai sensi del D. Lgs. 06/09/2005 n. 206.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della Legge 218/95, l'obbligazionista accetta la giurisdizione italiana.

ARTICOLO 17 - NORME APPLICABILI

Il Prestito è emesso ai sensi dell'articolo 12, comma terzo, del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge previste per le obbligazioni convertibili "dirette".

ARTICOLO 18 – ACCETTAZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO

La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.
Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti.